

Termine d'opposizione: 14 maggio 1923.

Legge federale

che modifica

le leggi federali del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale e del 27 giugno 1919 sull'organizzazione del dipartimento federale di giustizia e polizia.

(Del 9 febbraio 1923.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 1922,

decreta:

I. La legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione federale è modificata come segue:

Nell'art. 31 il sottotitolo: *II. Ufficio del registro fondiario* è cancellato. I numeri 1, 2 e 3 di esso saranno d'or innanzi i numeri 12, 13 e 14 del sottotitolo: *I. Divisione della giustizia*. Gli altri sottotitoli sono: *II. Divisione della polizia*; *III. Ministero pubblico*; *IV. Ufficio delle assicurazioni*; *V. Ufficio della proprietà intellettuale*.

II. La legge federale sull'organizzazione del dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

L'art. 1 è del seguente tenore:

1. la divisione della giustizia,
2. la divisione della polizia,
3. il ministero pubblico della Confederazione,
4. l'ufficio delle assicurazioni,
5. l'ufficio della proprietà intellettuale.

L'art. 3 comincia come segue :

« Per la divisione della giustizia, la divisione della polizia ed il ministero pubblico della Confederazione sono previste le seguenti funzioni assegnate alle classi di stipendio qui indicate ...

e finisce in questi termini :

« Il capo del ministero pubblico della Confederazione porta il titolo di procuratore generale della Confederazione » ed il primo funzionario tecnico della divisione della giustizia quello di... « ispettore del catasto ».

III. Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 9 febbraio 1923.

Il Vicepresidente: SIMON.

Il Segretario: CONTAT.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 9 febbraio 1923.

Il Presidente: J. JENNY.

Il Segretario: F. v. ERNST.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge sarà pubblicata conforme all'art. 89 della Costituzione federale e all'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare sulle leggi e sui decreti federali.

Berna, 9 febbraio 1923.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER.

Data della pubblicazione: 14 febbraio 1923.

Scadenza del termine di referendum: 14 maggio 1923.

Estratto delle risoluzioni del Consiglio federale

(Del 16 febbraio 1923.)

In conformità alle disposizioni del regolamento concernente il diploma federale di geometra del registro fondiario, del 30 dicembre 1919, i membri della commissione federale per gli esami di geometra sono stati confermati nelle loro funzioni per un nuovo periodo amministrativo di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 1925; essi sono:

come presidente: il signor F. Baeschlin, professore di geodesia al Politecnico federale, a Zollikon;

come membri: i signori P. Aebi, dottore in diritto, professore di diritto civile all'Università di Friburgo; H. Chenaux, ingegnere, vicepresidente, professore alla scuola d'ingegneria dell'Università di Losanna, a Villeneuve; D. Fehr, ex geometra della città di Zurigo, a Zurigo; F. Forni, geometra del registro fondiario, perito tecnico della commissione cantonale del registro fondiario, a Bellinzona; dr. M. Grossmann, professore di matematica al Politecnico federale, a Zurigo; dr. P. Gruner, professore di fisica all'Università di Berna, a Berna; L. Mailard, professore di matematica all'Università di Losanna; J. Mermoud, geometra del registro fondiario, a l'Isle (Vaud);

come supplenti: i signori: Ehrensberger, geometra del registro fondiario delle S. F. F., a San Gallo; W. Leemann, geometra cantonale, a Rüschlikon; G. Panchaud, geometra del registro fondiario, a Ginevra.

La Legazione turca ha notificato che le funzioni del sig. Djëmil Selman Bey, Console generale di Turchia a Ginevra, sono cessate; è istituita, invece, per ora, presso la Legazione turca a Berna, una Cancelleria consolare la cui giurisdizione s'estende a tutto il territorio della Svizzera, salvo il Canton Grigioni, il quale si trova sotto la giurisdizione del Viceconsolato onorario turco a Davos.

(Del 20 febbraio 1923.)

Il sig. Giovanni Keller, Console onorario svizzero a Venezia essendo morto il 17 febbraio 1923, il Consiglio federale ha affidato la gerenza provvisoria di quel Consolato al sig. Alberto Stolz, segretario di cancelleria, di Bütschwil.

Il Consiglio federale ha accordato alla Società d'assicurazioni per azioni «Lloyd Continental» a Berna, l'autorizzazione d'esercitare l'assicurazione contro l'incendio.

Il Consiglio federale ha accettato, con ringraziamenti per i servizi prestati, le dimissioni date dal sig. Dr. Maillart, medico, a Ginevra, e dal sig. Cons. Naz. Carlo Stoll, segretario centrale della società svizzera dei commercianti, a Zurigo, dalle loro funzioni di membri del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale d'assicurazione contro gli infortuni in Lucerna.

Conformemente all'art. 43 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni i due dimissionari sono sostituiti per il resto del periodo amministrativo in corso dai signori: Dr. med. Turini, presidente della Società medica del Canton Vallese, a Sierre, come rappresentante della Confederazione e dal sig. Fritz Vogel, presidente della Società dei commercianti in San Gallo, come rappresentante degli assicurati obbligatori.

NOMINE

(Del 16 febbraio 1923.)

Dipartimento militare.

Servizio tecnico.

Fabbrica di munizioni a Thun.

Commissario di prima classe: Oscar Jucker, di Wald, fin qui impiegato ausiliario.

(Del 20 febbraio 1923.)

Dipartimento militare.

Servizio della fanteria.

Capo-sezione per l'insegnamento preparatorio e il tiro volontario: il Ten. Col. Hermann Steiner, di Trachselwald, maestro secondario, in Langnau.

Legge Federale che modifica le leggi federali del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale e del 27 giugno 1919 sull'organizzazione del dipartimento federale di giustizia e polizia. (Del 9 febbraio 1923.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1923
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	08
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.02.1923
Date	
Data	
Seite	344-347
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 939

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.